



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 819 del 2019, proposto dal sig. Mattia Matranga, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Calzolari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero della Difesa non costituito in giudizio;

nei confronti

della sig.ra Campana Alessandra non costituita in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 07005/2018, resa tra le parti, concernente 1) del giudizio di “non idoneità” e di esclusione dal concorso pubblico, quale espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del Capo I Rep. della Direzione Generale per il Personale Militare presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del Ministero della Difesa, datato 20 luglio 2018 e notificato in pari

data (prot. n. 337316/3.7 SEL), nell'ambito del concorso per l'ammissione all' 8° corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (cod. 081ST); 2) del verbale della Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del 20 luglio 2018 contenente il giudizio definitivo di “non idoneità” per le considerazioni conclusive espresse in funzione dello specifico profilo attitudinale del ricorrente, reso noto a seguito di accesso agli atti; 3) del decreto del Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa datato 8 agosto 2018 di approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati idonei al concorso per l'ammissione all' 8° corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con la quale il ricorrente, stante la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio, chiede di venir autorizzato alla notifica del ricorso ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;

Rilevato che va ordinata l'integrazione del contraddittorio, per le ragioni evidenziate nella istanza sopra citata, e che pertanto il ricorrente è autorizzato ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web dell'Arma dei Carabinieri di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento;

A tale adempimento il ricorrente provvederà nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch'esso perentorio, di giorni dieci dalla effettuazione della stessa.

P.Q.M.

Ferma restando ogni valutazione del collegio, ordina al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e autorizza,

nei modi e nei termini sopracitati, la notificazione agli stessi per pubblici proclami fissando però l'onere della notifica individuale ad altri due controinteressati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 1 febbraio 2019.

Il Presidente
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO